

L.R. 30 maggio 2016, n. 9: *"Legge comunitaria regionale per il 2016"* – Oggetto assembleare n. 2409/2016

SCHEDA TECNICA FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 25 maggio 2016**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Premessa

Il presente progetto di legge costituisce attuazione del meccanismo di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto europeo, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 16. Proprio in attuazione di tale legge si è svolta anche nell'anno 2015 la "sessione comunitaria" prevista dall'articolo 5 della citata legge.

In particolare, questo testo legislativo trae origine dalla risoluzione di chiusura della sessione comunitaria 2015 dell'Assemblea legislativa (oggetto n. 800 del 25 giugno 2015 recante appunto *"Sessione europea 2015. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea"*). Detta risoluzione conteneva, alla lettera cc), l'invito alla Giunta regionale a verificare la possibilità di procedere alla presentazione del progetto di Legge comunitaria regionale ai sensi della legge regionale n.16 del 2008 quale seguito del recepimento statale, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio

L'articolo 5 della citata legge regionale n. 16 del 2008, il quale disciplina lo svolgimento della "sessione comunitaria annuale" prevede, al comma 2, che l'esame del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, possa essere contestuale all'esame del progetto di legge comunitaria regionale presentato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 8. Proprio questo è il procedimento che nell'anno 2016 verrà seguito per la presentazione e l'esame del progetto di legge comunitaria regionale per il 2016 nel corso della sessione comunitaria dell'anno in corso.

I termini "legge comunitaria" e "sessione comunitaria" vengono tuttora utilizzati in quanto previsti dal vigente testo della legge di procedura regionale (n. 16 del 2008), in attesa dell'adeguamento di tale legge regionale alle novità terminologiche che sono state, in particolare introdotte (a seguito del "trattato di Lisbona") dalle legge n. 234 del 2012 (che ha sostituito la nota legge n. 11 del 2005 (c.d. "legge Buttiglione").

Il progetto di legge si articola in cinque Titoli:

TITOLO I- OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

TITOLO II - ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE E DI ENERGIA.

Capo I Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2003 in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

Capo II Norme in materia di demanio forestale e di aree naturali protette

Capo III Ulteriori disposizioni in materia ambientale

Capo IV Norme in materia di energia

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Capo I Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2010 in materia di artigianato

Capo II Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2006 in materia di cooperazione mutualistica

TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 2007

TITOLO V - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere)

Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università)

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promocommercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7)

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2016, n. 5 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27)

Sistema di alternanza scuola-lavoro

TITOLO I - Oggetto della legge regionale

La legge si apre con un articolo (**articolo 1**) che ne descrive i contenuti e ed il succedersi dei principali argomenti, mettendoli in reazione sia con le normative europee oggetto di recepimento, sia con le leggi regionali che vengono conseguentemente modificate nell'ottica del progressivo adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo.

TITOLO II- Attuazione delle direttive europee in materia di pericoli di incidenti rilevanti e ulteriori disposizioni in materia di ambiente e di energia.

Il Titolo II del progetto di legge comunitaria riguarda principalmente l'adeguamento della normativa regionale, in particolare della legge regionale n. n. 26 del 2003, ai contenuti della direttiva 2012/18/UE e del decreto legislativo n. 105 del 2015 che le ha dato recepimento in Italia. Esso contiene poi ulteriori disposizioni in materia di ambiente e di energia.

Il **Capo I (articoli da 2 a 19) del Titolo II** della legge comunitaria riguarda l'adeguamento della normativa regionale che detta disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, la **legge regionale n. 26 del 2003**, ai contenuti della direttiva 2012/18/UE nonché del recente d.lgs. n. 105 del 2015 che ne ha dato recepimento a livello nazionale. Tale adeguamento è inoltre finalizzato a recepire i contenuti della legge regionale n. 13 del 2015 sul riordino istituzionale che ha stabilito che sia l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ad esercitare le funzioni prima delegate alle province.

Articoli 2, 3 e 4

Gli articoli 2, 3 e 4 aggiornano i riferimenti normativi contenuti nella legge regionale n. 26 del 2003, modificando o sostituendo gli articoli 1, 2 e 3 della medesima e definiscono le nuove competenze dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

In particolare, l'articolo 2 del progetto di legge sostituisce l'articolo 1 (Finalità ed ambito di applicazione), l'articolo 3 modifica l'articolo 2 (Funzioni della Regione) mentre l'articolo 4 sostituisce l'articolo 3 (Funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia) della medesima legge regionale n. 26 del 2003, essendo prima relativo alle funzioni delle Province che, a seguito della legge regionale n.13/2015 relativa al riordino istituzionale, sono ora conferite alla Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

Articolo 5 - Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. n. 26 del 2003

L'articolo 5 del progetto di legge sostituisce l'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003, dedicato

al Comitato Tecnico di valutazione dei rischi, per apportare modifiche alla composizione del medesimo. Si prevede che la partecipazione al Comitato non comporti la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale

Articoli 6, 7, 8 e 9

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 recano aggiornamenti normativi e sostituiscono gli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 26 del 2003.

In particolare, l'articolo 6 del progetto di legge sostituisce l'articolo 5 (Procedimento istruttorio), l'articolo 7 del progetto di legge sostituisce l'articolo 6 (Adempimenti dei gestori soggetti a notifica) per disciplinare compiutamente il flusso documentale verso l'Agenzia e consentire così il corretto svolgimento delle funzioni assegnate; l'articolo 8 sostituisce l'articolo 7 (Effetto domino) per dare atto delle intese che la Regione deve fornire al Prefetto, per l'identificazione degli stabilimenti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, mentre l'articolo 9 sostituisce l'articolo 8 (Misure di semplificazione)

Articolo 10: Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. n. 26 del 2003

L'articolo 10 (Piani di emergenza) della legge regionale n. 26 del 2003 è stato completamente sostituito dando atto del fatto che non è più competenza della Regione redigere il piano di emergenza esterno per gli stabilimenti di soglia inferiore (competenza precedentemente delegata alle Province ed ora attribuita alle Prefetture).

Articolo 11: Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. n. 26 del 2003

L'articolo 11 (Consultazione della Popolazione) della legge regionale n. 26 del 2003 è stato completamente modificato per aggiornamenti normativi.

Articolo 12- Modificazioni all'articolo 12 della l.r. n. 26 del 2003A

L'articolo 12 del progetto di legge reca modifiche all'articolo 12 (Adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciale e dei Piani urbanistici generali per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) della legge regionale n. 26 del 2003) sostituendone solo i commi 1 e 5, con modifiche relative ad aggiornamenti normativi.

Articolo 13: Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. n. 26 del 2003

L'articolo 13 del progetto di legge sostituisce l'articolo 13 (Norme di salvaguardia per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) della legge regionale n. 26 del 2003 per apportare aggiornamenti normativi e identificare in modo puntuale gli interventi sul patrimonio edilizio che non richiedono, in mancanza di aggiornamento degli strumenti di pianificazione urbanistica, l'espressione del parere preventivo e vincolante da parte del Comitato tecnico di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 della presente legge, per l'identificazione delle aree di danno.

Articolo 14: Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. n. 26 del 2003

L'articolo 14 del progetto di legge sostituisce l'articolo 14 (Elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante) della legge regionale n. 26 del 2003 eliminando il riferimento al Catasto regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, in quanto il decreto legislativo n.105/2015 ha stabilito che sia competenza di ISPRA predisporre ed aggiornare l'inventario di tali stabilimenti, sia di soglia superiore che inferiore.

Articolo 15: Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. n. 26 del 2003

L'articolo 15 del progetto di legge sostituisce l'articolo 15 (Ispezioni) della legge regionale n. 26 del 2003.

L'articolo è stato completamente modificato per aggiornamenti normativi e per recepimento delle nuove disposizioni nazionali relative alla pianificazione, programmazione e svolgimento delle ispezioni, nonché alla emanazione delle rispettive tariffe con oneri a carico del gestore degli stabilimenti. Si precisa che fino ad ora tali ispezioni sono state svolte a titolo gratuito da un'apposita Commissione di norma composta da rappresentanti di Arpa, Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed Inail.

Sulla base delle modifiche apportate dal progetto di legge le ispezioni sono ora programmate e disposte da ARPAE, ma svolte da una Commissione analoga alla precedente.

Articolo 16: Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. n. 26 del 2003

L'articolo 16 del progetto di legge sostituisce l'articolo 16 (**Sanzioni**) della legge regionale n. 26 del 2003, indicando che l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia è il soggetto che irroga ed introita le sanzioni precedentemente in capo alle Province. Viene inoltre aggiunta la disciplina sanzionatoria per l'omissione nella presentazione della scheda tecnica, mutuata da quanto stabilito dal d.lgs. n. 105 del 2015 per la mancata presentazione del rapporto di sicurezza.

Articolo 17 Abrogazioni e norme transitorie

L'articolo 9 della legge regionale n. 26 del 2003 sulle certificazioni di qualità è abrogato dall'articolo 17 del progetto di legge in quanto ritenute superflue le specificazioni in esso contenute, relative ad adempimenti già previsti dalla norma nazionale.

Gli articoli 17 e 18 della l.r. n. 26 del 2003 sono invece abrogati dall'art. 17 del pdlr in quanto dettavano norme di modifica di altre leggi regionali. L'art. 17 della legge 26 inseriva alcuni riferimenti normativi nella legge regionale n. 44 del 1995 istitutiva di ARPA: questi riferimenti vengono direttamente aggiornati dall'art. 18 del pdlr.

L'art. 17 del pdlr inoltre rinvia alla disciplina transitoria dettata dalla Giunta regionale in attuazione della l.r. n. 13 del 2015, al fine di garantire un sufficiente lasso di tempo (in pratica fino all'1 giugno) sia ai gestori degli stabilimenti, per prendere atto del nuovo regime giuridico, sia alle amministrazioni pubbliche coinvolte, per organizzare l'esercizio delle nuove funzioni.

Articolo 18: Modifiche alla Legge regionale 44/95 (istitutiva di Arpa)

L'articolo 18 reca modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995, istitutiva di Arpa.

Articolo 19: Integrazione della LR 20/00 con disposizioni relative agli stabilimenti RIR

L'art. 19 della l.r. n. 26 del 2003 integrava la l.r. n. 20 del 2000 sull'uso del territorio con disposizioni relative alla pianificazione per gli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante. Con l'art. 19 del pdlr queste disposizioni della l.r. n. 20 del 2000 sono direttamente aggiornate alle previsioni della nuova normativa statale.

CAPO II

Il Capo II (articoli 20 e 21) del Titolo II del progetto di legge contiene norme in materia di demanio forestale e di aree naturali protette, di grande rilievo per l'ordinamento europeo.

Articolo 20: Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1993

L'art. 20 modifica la legge regionale n. 17 del 1993 (con la quale fu soppressa l'Azienda regionale delle foreste – ARF) stabilendo che la Regione assicuri la gestione unitaria delle funzioni di tutela e gestione del patrimonio forestale regionale nell'ipotesi in cui siano affidate a più unioni di comuni contermini.

Articolo 21: Modifiche all'articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005

La modifica dell'articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005 (*Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000*) dà alla Regione la facoltà di concedere contributi ai parchi nazionali ed agli enti di gestione per i parchi e e la biodiversità il cui territorio è ricompreso all'interno di una riserva MAB - Man and Biosphere - dell'Unesco ricadente nel territorio dell'Emilia-Romagna, al fine della realizzazione di progetti conformi ai rispettivi piani d'azione, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dal bilancio regionale a valere sulla medesima legge regionale n. 6 del 2005.

Articolo 22: Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 22 del 2015

L'articolo, introdotto dall'emendamento 27 nel corso dell'esame in Commissione, non comporta oneri a carico della Regione.

CAPO III

Il Capo III (articoli da 23 a 26) contiene ulteriori disposizioni in materia ambientale.

Articolo 23: Attuazione della direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti

L'articolo 23 intende garantire un adeguato quadro sanzionatorio ai fini del rispetto della normativa pianificatoria sui flussi dei rifiuti.

Come è noto, infatti, l'articolo 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) attribuisce alle Regioni la competenza a predisporre e approvare il piano regionale di gestione dei rifiuti con i contenuti indicati al successivo articolo 199. Fra i contenuti di Piano rientrano anche le misure relative alla gestione dei flussi dei rifiuti urbani che, in attuazione della normativa comunitaria e in particolare della direttiva 2008/98/CE, come attuata a livello di legislazione nazionale dal Dlgs. n. 152 del 2006, mirano al conseguimento dell'autosufficienza regionale nello smaltimento dei rifiuti mediante l'utilizzo ottimale degli impianti esistenti nel rispetto, quindi, dei principi comunitari di prossimità e gerarchia di gestione dei rifiuti. La mancata attuazione delle disposizioni di piano in ordine ai flussi esporrebbe la Regione Emilia-Romagna (per il tramite dello Stato) a procedure di infrazione comunitaria. Per tale ragione le suddette misure hanno la valenza di prescrizioni pianificatorie e, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 20/2000, devono trovare piena ed immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati prevalendo sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi.

Il raggiungimento delle sopra descritte finalità comunitarie, perseguite attraverso le misure sui flussi dei rifiuti, necessita che l'osservanza di tali prescrizioni da parte dei soggetti privati, e in particolare dei soggetti gestori del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, sia presidiata con opportune sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive. A tale fine il presente progetto di legge introduce l'articolo in commento.

Articolo 24: Modificazioni alla legge regionale n. 17 del 1991

L'articolo 24, ai fini del coordinamento con la normativa sopravvenuta, prevede modificazioni alla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (*Disciplina delle attività estrattive*).

In particolare vengono abrogati l'articolo 23, in quanto la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive ivi prevista è un istituto che risulta del tutto superato e non più attuato a partire dall'entrata in vigore della l.r. n. 20 del 2000 (che prevede altre forme di confronto, come la conferenza di pianificazione, ai fini dell'approvazione del Piano infra-regionale delle attività estrattive), e l'articolo 25, in quanto la Commissione tecnica infra-regionale delle attività estrattive (CTIAE), prevista in ciascuna provincia, appare oggi un istituto obsoleto, oneroso e non più in linea con l'assetto amministrativo successivo all'entrata in vigore della l.r. n. 13 del 2015 sul riordino

istituzionale ed al subentro dell'Agenzia. L'intervento di abrogazione e razionalizzazione in oggetto appare oggi necessario nelle more di una revisione organica della l.r. n. 17 del 1991.

Il medesimo articolo 24 inoltre riscrive l'articolo 14 della legge regionale n. 17 del 1991, al fine di adeguare la norma alla legislazione sopravvenuta in materia di procedimento amministrativo ed all'obiettivo generale di accelerazione dei termini procedurali: il tempo per il rilascio del parere previsto viene infatti ridotto da 60 a 30 giorni.

Articolo 25: Norme di attuazione dell'articolo 23

Articolo 26: Disposizioni in materia di Programma regionale per la tutela dell'ambiente. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)

L'articolo 26, in conformità alla legge regionale n. 13 del 2015, modifica la legge n. 3 del 1999, abrogando i commi 1 e 2 dell'articolo 100 in materia di Programma regionale per la tutela dell'ambiente. Viene così data attuazione all'articolo 69, comma 3-bis, della stessa legge 13, ai sensi del quale la Città Metropolitana di Bologna e le province concludono i procedimenti per i quali la Regione, alla data del 31 dicembre 2015, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie. Di conseguenza l'art. 26 del pdlr prevede che la Città Metropolitana di Bologna e le province continuano a gestire i programmi di intervento per i quali alla data suddetta risultavano assegnate le risorse, fino alla conclusione dei relativi interventi.

CAPO IV

Il Capo IV (articoli 27 e 35) contiene norme in materia di energia, settore nel quale è alta l'attenzione del legislatore comunitario.

Articolo 27: Modificazioni all'articolo 17 della l.r. n. 13 del 2015

L'articolo 27 modifica l'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale per chiarire i poteri della Regione nel settore energetico.

Articolo 28: Modificazioni alla l.r. n. 37 del 2002

L'articolo 28 attribuisce alle Province ed alla Città Metropolitana la competenza sui procedimenti di esproprio preordinati alla realizzazione ed esercizio di infrastrutture e impianti energetici quando l'approvazione dei relativi progetti spetta alla Regione.

Articolo 29: Norma di interpretazione autentica dell'art. 1 l.r. n. 37 del 2002

L'articolo, introdotto dall'emendamento 30 nel corso dell'esame in Commissione, non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 30: Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2002

La disposizione - in ragione del proprio contenuto meramente interpretativo - non comporta oneri finanziari

Articolo 31: Modifiche all'articolo 4 bis della l.r. n. 10 del 1993

L'articolo, introdotto dall'emendamento 31 nel corso dell'esame in Commissione, non comporta oneri a carico della Regione.

Gli **articoli da 32 a 36** recano invece modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"

Articolo 32: Sostituzione dell'articolo 25-quater della legge regionale n. 26 del 2004

Nello specifico, l'articolo sostituisce l'articolo 25-quater della legge regionale n. 26 del 2004.

Le modifiche introdotte con le nuove disposizioni si riferiscono a:

- l'inserimento del comma 5, ove si prevede la istituzione dell'Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione, incaricato di supportare operativamente la Regione garantendo lo svolgimento delle attività necessarie al funzionamento del sistema di accertamento ed ispezione degli impianti termici, nonché di gestione del relativo catasto regionale CRITER, e del successivo comma 6, ove viene previsto che l'individuazione di tale soggetto sia demandata alla fase di redazione del regolamento;
- l'inserimento, effettuato in una ottica di semplificazione dell'intera procedura, di precisazioni che riguardano la natura dei controlli di competenza pubblica (accertamenti ed ispezioni), e dei controlli di competenza delle imprese di manutenzione (distinguendo tra quelli "funzionali" e quelli di "efficienza energetica").

Tale disposizione non comporta oneri a carico della Regione.

Articolo 33: Sostituzione dell'articolo 25-quinquies della legge regionale n. 26 del 2004

L'articolo sostituisce l'articolo 25-quinquies della legge regionale n. 26 del 2004.

Le modifiche introdotte con le nuove disposizioni si riferiscono all'obbligo di registrazione nel catasto regionale del "libretto di impianto", e le relative modalità e competenze, e alle modalità di redazione del rapporto di controllo dell'efficienza energetica.

Tale disposizione non comporta oneri a carico della Regione.

Art. 34: Sostituzione dell'articolo 25-sexies della legge regionale n. 26 del 2004.

L'articolo sostituisce l'articolo 25-sexies della legge regionale n. 26 del 2004.

Le modifiche introdotte con le nuove disposizioni si riferiscono:

- alla indicazione delle competenze dell'Organismo Regionale di Accreditamento nella esecuzione delle attività di controllo pubblico e alle relative modalità operative, in raccordo con la competente Direzione Generale della Regione, nonché i contenuti del programma medesimo;
- alle condizioni e le tipologie di impianto, per le quali l'accertamento eseguito sul rapporto di controllo tecnico di efficienza energetica tiene luogo a tutti gli effetti dell'ispezione dell'impianto.

Tale disposizione non comporta oneri a carico della Regione.

Articolo 35: Modifiche all'articolo 25-septies della legge regionale n. 26 del 2004

L'articolo modifica l'articolo 25-septies della legge regionale n. 26 del 2004.

La modifica proposta consiste nell'inserimento del comma 3-bis, che definisce – in una ottica di semplificazione complessiva del procedimento - le modalità attraverso cui il contributo previsto dalla legge a carico dei responsabili di impianto viene da questi versato ed introitato direttamente dall'Organismo Regionale di Accreditamento. Si prevede inoltre un vincolo sull'utilizzo di tali risorse (destinate esclusivamente alla copertura dei costi per la realizzazione dei programmi di controllo di competenza regionale), e le relative modalità di rendicontazione periodica.

Tale disposizione non comporta oneri a carico della Regione.

Articolo 36: Modifiche all'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004

L'articolo, introdotto dall'emendamento 36 nel corso dell'esame in Commissione, sulle sanzioni ai distributori di combustibile non ha oneri per il bilancio della Regione, perché prevede una sanzione a carico di tali soggetti che verrà introitata dalla Regione.

TITOLO III

Il **TITOLO III** del progetto di legge reca disposizioni in materia di **attività produttive** e si articola in un **Capo I (articoli da 37 a 43)**, il quale contiene **modifiche** alla legge regionale n. 1 del 2010 in materia di **artigianato** ed in un **Capo II (articoli 44 e 45)**, il quale reca modifiche alla legge regionale n. 6 del 2006 in materia di **cooperazione mutualistica**

Nello specifico, le disposizioni di cui al **Capo I** recano “Modificazioni alla legge regionale n. 1 del 2010, in materia di artigianato” e sono ispirate alla massima semplificazione possibile delle procedure, in conformità alla “Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno”.

Tali modifiche rispondono all'esigenza di apportare significativi elementi di semplificazione alla normativa adottata con legge regionale n. 1 del 2010, snellendo le procedure, eliminando ogni sovrapposizione di centri amministrativi e decisionali in materia di verifica dei requisiti artigiani delle imprese, evitando che l'impresa artigiana debba interagire, nell'ambito del medesimo procedimento, con più Pubbliche Amministrazioni.

Il risparmio di spesa conseguente alla semplificazione delle procedure che si intende realizzare è reso evidente dal superamento dell'attuale esistenza di due organi collegiali, la Commissione regionale per l'artigianato (CRA) ed il Comitato di esperti in materia di artigianato. La proposta di modifica della legge prevede che la nuova Commissione regionale per l'artigianato sia composta da membri, in parte tecnici ed in parte in rappresentanza delle categorie professionali, i quali ricopriranno l'incarico a titolo gratuito, consentendo un risparmio annuo di circa 95.000 euro. La delega di funzioni alle Camere di Commercio prevista in questo articolo rientra nei trasferimenti forfettari già definiti ed autorizzati nel bilancio regionale, a valere sulla legge regionale n. 5 del 2001, articolo 6.

Articolo 37: Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010

L'articolo reca modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010, relativamente all'albo delle imprese artigiane, anche aggiornando i riferimenti normativi di rango comunitario, citando in particolare il Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014.

La modifica al comma 5 prevede che l'Albo regionale delle imprese artigiane sia tenuto presso le Camere di Commercio territorialmente competenti, superando il precedente dettato normativo, che prevedeva varie sezioni provinciali dell'Albo regionale, il quale era conservato presso gli uffici della Regione Emilia-Romagna.

Articolo 38: Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010

L'articolo reca modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010 relativo ad iscrizione, modifiche e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane. In particolare la modifica del comma 4 dell'articolo 3 consiste nell'eliminazione delle sezioni territoriali della Commissione regionale per l'artigianato, al fine di semplificare i passaggi procedurali finalizzati alla gestione delle iscrizioni, modifiche e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane.

Sono inoltre abrogati i commi 7 e 8, i quali delineavano le funzioni delle soppresses sezioni territoriali della Commissione regionale per l'artigianato, in relazione al procedimento di accertamento dei requisiti artigiani delle imprese, ove si fossero riscontrati elementi circa la possibile insussistenza dei

requisiti di legge per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane. Le nuove procedure di accertamento dei requisiti artigiani delle imprese sono dettate dal nuovo articolo 3-bis (che viene inserito dalla legge regionale n. 1 del 2010 dall'articolo 38 del presente progetto di legge)

Articolo 39: Inserimento dell'articolo 3-bis nella legge regionale n. 1 del 2010

L'articolo, attraverso l'inserimento dell'articolo 3-bis nella legge regionale n. 1 del 2010, delinea il procedimento amministrativo che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, sono tenute ad attivare al fine di accertare la sussistenza o meno dei requisiti per l'iscrizione o la cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane. Il procedimento può essere attivato dalla Camera di Commercio, a seguito della ricezione della Comunicazione unica da parte dell'impresa interessata o su segnalazione di altre Amministrazioni competenti in materia.

La delega di funzioni alle Camere di Commercio prevista in questo articolo rientra nei trasferimenti forfettari già definiti ed autorizzati nel bilancio regionale, a valere sulla legge regionale n. 5 del 2001, articolo 6.

Articolo 40: Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010

L'articolo reca modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 il quale disciplina la composizione della Commissione regionale per l'artigianato.

La nuova Commissione regionale per l'artigianato sarà composta da 11 membri, invece dei 21 previsti in precedenza, garantendo comunque la rappresentanza delle organizzazioni artigiane più importanti, con 9 membri e demandando ad atto della Giunta regionale la definizione dei criteri per l'individuazione dei componenti.

Il comma 7 prevede che ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato non spettano emolumenti, a differenza di quanto previsto dal testo precedente.

Le modifiche proposte, non solo non comporteranno maggiori oneri finanziari ma, grazie all'eliminazione dei compensi per i componenti della Commissione Regionale per l'Artigianato si produrranno risparmi quantificabili in circa € 55.000 annui, attualmente necessari per liquidare i gettoni di presenza e le indennità di carica del Presidente e Vice-presidente della Commissione.

Articolo 41: Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2010

L'articolo reca modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2010 relativo alle funzioni della Commissione regionale per l'artigianato.

Le modifiche riguardano le funzioni della Commissione regionale per l'artigianato, prevedendo che essa possa essere interpellata dal Servizio competente in materia di artigianato della Regione, al fine di formulare pareri non vincolanti su questioni di carattere generale in materia di requisiti delle imprese artigiane oltre ad esprimere pareri consultivi e proposte riguardanti la definizione di criteri omogenei per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane.

Articolo 42: Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2010

L'articolo reca modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2010 relativo alle funzioni della Regione in materia, introducendo la facoltà, da parte delle imprese artigiane, di ricorrere contro i provvedimenti delle Camere di Commercio (di cui all'articolo 38) in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, presentando ricorso amministrativo al Servizio regionale competente in materia di artigianato.

E' ammesso ricorso anche da parte degli enti o amministrazioni pubbliche che abbiano chiesto alla Camera di Commercio l'accertamento sui requisiti artigiani di un'impresa.

Viene inoltre soppresso il Comitato di esperti in materia di artigianato.

Le modifiche proposte, non solo non comporteranno maggiori oneri finanziari ma, grazie all'eliminazione dei compensi per i componenti del Comitato di esperti in materia di artigianato, si produrranno risparmi quantificabili in € 40.000,00 annui.

Articolo 43: Disposizioni transitorie e di prima applicazione

L'articolo reca disposizioni transitorie e di prima applicazione, le quali prevedono che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge la Regione stipulerà apposita convenzione con le Camere di Commercio al fine dell'applicazione della prevista delega di funzioni. Tale convenzione andrà a sostituire l'intesa attualmente esistente, la quale regola i criteri dei rapporti tra Regione e Camere di Commercio per quanto riguarda la gestione dell'Albo delle imprese artigiane.

Fino alla stipula della suddetta convenzione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, per i procedimenti inerenti l'iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane, tranne che per quanto riguarda le sezioni territoriali della Commissione regionale per l'artigianato.

In sede di prima applicazione e fino all'emanazione della deliberazione della Giunta regionale sui criteri per la nomina dei 9 membri della Commissione regionale per l'artigianato, detti membri sono designati, uno per la Città Metropolitana di Bologna ed uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane più rappresentative, prendendo a riferimento gli esiti delle nomine dei consigli delle Camere di Commercio.

La delega di funzioni alle Camere di Commercio prevista in questo articolo rientra nei trasferimenti forfettari già definiti ed autorizzati nel bilancio regionale, a valere sulla legge regionale n. 5 del 2001, articolo 6.

Le disposizioni di cui al **Capo II (articoli 44 e 45)** recano modifiche alla legge regionale 6 giugno 2006, n. 6 (*Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna*). Tali modifiche sono finalizzate ad eliminare alcuni passaggi procedurali, oggi in contrasto con i principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi, per giungere più rapidamente alla definizione e realizzazione da parte della Regione dei "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa" che sono l'elemento centrale della legge regionale.

In particolare:

Articolo 44: Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2006

L'articolo 43 del pdlr - nel comportare l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2006 - prevede che la Consulta della cooperazione non debba più esaminare le proposte progettuali, inerenti i "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa" di cui all'articolo 7.

Articolo 45: Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006

L'articolo 44 - nel modificare l'articolo 7 - sopprime la previsione della stipula di appositi "Accordi" tra la Regione e le associazioni di rappresentanza del mondo cooperativo, finalizzati alla realizzazione dei "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa", nonché la definizione da parte della Giunta regionale di criteri e procedure per la stipulazione dei predetti accordi. Trattasi di disposizione di semplificazione procedurale.

TITOLO IV

Il **TITOLO IV (articoli da 46 a 49)** reca "Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo. Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 17" ed è dedicato agli aggiornamenti normativi della legge regionale n. 17 del 2007, resisi necessari a seguito dell'entrata in vigore del

decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" e del D.lgs. 12 gennaio 2016 n. 6 "Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE".

Gli **articoli 46, 47, 48 e 49** del progetto di legge, apportano modifiche, rispettivamente, agli articoli 2, 3, 4, e 6 della legge regionale n. 17 del 2007.

TITOLO V

Il **Titolo V (articoli da 50 a 54)** reca ulteriori disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa europea.

Si tratta, nello specifico dell'**articolo 50**, di modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) volta ad adeguare agli obiettivi previsti nella legge regionale 6/2014 la possibilità di concedere finanziamenti modificando l'articolo 8bis della medesima al fine di non limitare le potenzialità della legge stessa e la possibilità di intervenire sui diversi temi che la legge quadro sulla parità e contro le discriminazioni di genere ha messo con forza in agenda.

Tale modifica non comporta maggiori oneri trattandosi di interventi attivati nell'ambito delle risorse autorizzate dalla legge di bilancio a valere sulla medesima l.r. n. 6 del 2014.

L'articolo 51: Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 6 del 2004 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) introdotto dall'emendamento 33 nel corso dell'esame in Commissione, amplia la portata dell'articolo 6 (norma finanziaria) della legge regionale n. 6 del 2014. Agli oneri derivanti dall'inserimento dell'articolo 4 si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni già disposte con il bilancio 2016-2018 nell'ambito della Missione 19 Relazioni internazionali, Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 52: Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2016 (Ordinamento turistico regionale) L'articolo, introdotto dall'emendamento 34 nel corso dell'esame in Commissione, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 53: Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2016 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "Pro-Loco"). L'articolo, introdotto dall'emendamento 35 nel corso dell'esame in Commissione, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 54: Sistema di alternanza scuola-lavoro. L'articolo, introdotto dall'emendamento 37 nel corso dell'esame in Commissione, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.